

DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992 n. 285
(Nuovo Codice della Strada)

Annotazioni esplicative per ricorsi alle Autorità competenti.

Qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta (se consentito) l'interessato può proporre uno dei seguenti ricorsi alternativi:

- Al Prefetto di Milano - Entro 60 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento indirizzando il ricorso direttamente al Prefetto di Milano - Corso Monforte 31 20122 Milano con raccomandata ricevuta di ritorno, oppure da presentarsi al Comando di Polizia Locale di Magenta.

Riferimenti:

- art. 203 - 204 C.d.S.
- art. 17 L. n. 689/1981 violazioni extra C.d.S.

- Al Giudice di Pace di Rho - Entro 30 giorni dalla contestazione della violazione o dalla notificazione del verbale di accertamento, depositando presso la Cancelleria del predetto Giudice, oppure spedito con raccomandata ricevuta di ritorno al Giudice di Pace di Rho, via Asilo 19 - 20017 Rho (MI).

Riferimenti:

- art. 204-bis C.d.S.
- art. 22 L. n. 689/1981 opposizione ordinanze di ingiunzione